



COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di Siena)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
DECORO URBANO PER
L' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

INDICE

CAPO I: NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DI INSEGNE, ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI.

Art. 1: Occupazione del suolo nei centri storici.

Art. 2: Ripari esterni nei centri storici.

Art. 3: Esposizione di merci all'esterno di negozi

Art. 4: Insegne e simili

Art. 5: Preinsegne di esercizi pubblici e attività commerciali

Art. 6: Vasi e fioriere

Art. 7: Affissioni di bacheche informative.

Art. 8: Apposizione di stendardi e striscioni.

Art. 9: Chioschi.

Art. 10: Cantieri edili.

Art. 11: Mantenimento del decoro urbano

Art. 12: Norme transitorie

CAPO II: NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DEGLI ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI.

Art. 13: Occupazione del suolo pubblico nelle zone esterne al centro storico.

Art. 14: Ripari esterni ai centri storici.

Art. 15: Apposizione di stendardi e striscioni.

Art. 16: Installazione di pannelli, cavalletti e similari.

Art. 17: Esposizione di merci all'esterno dei negozi.

Art. 18: Vasi, fioriere e simili.

Art. 19: Installazione di bacheche.

Art. 20: Cantieri edili.

CAPO I -NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DI INSEGNE, ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI.

Art. 1 - Occupazione del suolo nei centri storici

1. Ai titolari degli esercizi abilitati alla "somministrazione assistita" al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada, per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private, quali il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'eco-sostenibilità. Quando si tratti di strada a senso unico, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50. Nel caso in cui l'area da occupare sia all'interno di un vicolo, non dovrà in alcun modo interferire con l'accessibilità dei garages o fondi privati. Inoltre sono stabiliti mt. 4 su strade a doppio senso di circolazione ove vige il limite di velocità di kmh. 30 e mt. 5 ove il limite di velocità è superiore.

L'area occupata potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia del suolo sottostante. E' comunque vietata la delimitazione dell'area concessa con materiali, colori e forme estranei all'ambito urbano di riferimento. Qualora lo spazio richiesto non si trovi nell'area di affaccio dell'esercizio commerciale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità della concessione dell'area stessa.

All'interno dell'area occupata potranno altresì essere ubicati un cestino porta rifiuti in legno o ferro, un porta menù (in alternativa a quello a parete di cui al successivo art. 4), della misura massima corrispondente all'esposizione di due fogli A4, su supporto semplice in legno o ferro, appoggiato a terra, da posizionare, salvo motivate esigenze, in prossimità del vano di entrata dell'esercizio ed elementi per il riscaldamento ambientale.

2. Ai titolari di esercizi di vicinato in cui è consentito il consumo immediato di prodotti alimentari, di gastronomia o di bevande ("somministrazione non assistita"), con le stesse modalità e alle stesse condizioni di cui al comma 1 in tema di decoro e sicurezza stradale, è consentita l'occupazione del suolo pubblico con tavole e sedie di tipologia coerente con le indicazioni di cui al comma 7 ed eventuali elementi di riparo, se giustificati da motivi igienico sanitari, con le caratteristiche di cui al successivo art. 2, per lo svolgimento dell'attività, nell'area antistante l'esercizio commerciale – lato ingresso.

E' altresì consentita, nel caso di documentata impossibilità di applicare le modalità ubicative sopra indicate e a prescindere dall'estensione dello spazio disponibile, l'occupazione di suolo pubblico con le stesse finalità, anche in ulteriori spazi, non necessariamente attigui all'attività, purché siano rispettate e garantite le seguenti condizioni:

- L'area da occupare risulti idonea alle installazioni senza la necessità di ricorrere all'ausilio di pedane di altezza significativa, fatte salve comunque le limitazioni generiche di cui al successivo comma 6;
- Nel caso in cui l'area da occupare sia all'interno di un vicolo, non dovrà in alcun modo interferire, con l'accessibilità a garage o fondi privati e dovranno altresì essere tutelati con visivi significativi dal punto di vista paesaggistico;
- L'estensione dell'area di occupazione e la sua dislocazione nel contesto urbano di riferimento dovrà garantire il mantenimento di un idoneo spazio di libera accessibilità e fruibilità.

In situazioni particolari, in termini di sicurezza e decoro urbano, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità della concessione dell'area stessa ed inoltre potrà essere prescritta, in fase di rilascio dell'autorizzazione, la rimozione dell'allestimento in orari prestabiliti.

3. Al fine di garantire, l'accesso, la visibilità e la completa fruibilità dei con visivi in prossimità delle aree di maggiore valore storico e architettonico, è vietata l'occupazione di suolo pubblico di fronte a palazzi con vincolo monumentale se l'attività economica non risiede nel palazzo stesso e comunque non oltre la rispettiva proprietà, salvo smarginamenti funzionali.

4. Al fine di garantire, l'accesso, la visibilità e la completa fruibilità dei coni visivi in prossimità delle aree di maggiore valore storico e architettonico, è vietata l'occupazione di suolo pubblico con le finalità di cui ai precedenti commi 1. e 2., negli spazi di pertinenza (in stretto rapporto funzionale e figurativo con l'immobile cui afferiscono) di edifici con vincolo monumentale, ancorché di proprietà privata, qualora prospettanti spazi pubblici, salvo il caso in cui questi spazi abbiano dimensioni tali da non creare nocumento delle visuali degli edifici vincolati relativi da parte delle occupazioni stesse.

5. Le autorizzazioni all'utilizzo di suolo pubblico rilasciate ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, pur potendo esser previste "permanenti", ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale ed avere quindi la medesima durata prevista nel Regolamento suddetto, dovranno prevedere uno specifico obbligo, in capo al concessionario, di sgombero di tutte le occupazioni previste dal titolo dal 10 gennaio al 10 marzo di ogni anno, salvo diverse esigenze da valutarsi caso per caso, anche di anno in anno ove necessario, così da poter garantire una migliore fruibilità e visibilità delle aree di pregio sopraindicate.

6. E' vietata l'installazione di pedane di qualsiasi tipo, escluse quelle strettamente necessarie per facilitare l'accesso agli esercizi, e laddove la pendenza dello spazio occupato (con tavoli e sedie per gli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) non permetta altrimenti l'ubicazione degli elementi di arredo che dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Soprintendenza salvo sue deroghe.

Le pedane dovranno essere in legno o in metallo, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni, con le facciate su cui prospettano e in generale con il contesto limitrofo. Non dovranno coprire vani di porte e di finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e/o decorativi di pregio o impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. La loro estensione dovrà in ogni caso essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo.

Le pedane dovranno essere dotate di una struttura flessibile, con sostegni regolabili in altezza e piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.

Per quanto riguarda la necessità di apporre elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi saranno realizzabili con strutture di sostegno in ferro fissate alla pedana, con barra di chiusura superiore.

Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità con il contesto di riferimento.

Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali del contesto di riferimento ed eventualmente di negarne l'installazione.

Può essere altresì previsto, in alternativa alla pedana, l'utilizzo di elementi di arredo (tavoli e sedie) appositamente predisposti per superare il dislivello dell'area occupata.

Sono altresì ammesse, con le stesse caratteristiche di finitura sopra indicate, le pedane necessarie per il superamento delle barriere architettoniche per l'accesso ad edifici pubblici e privati.

Nel caso di concessione di pedane alle attività economiche per la sola facilitazione dell'accesso all'esercizio è fatto divieto l'installazione su di esso di eventuali arredi (Es. tavoli e sedie).

7. I tavoli e le sedie dovranno essere tutti dello stesso tipo e colore, in ferro oppure in legno, il tutto armonizzato con il resto dell'arredo e con il contesto limitrofo. Tali arredi dovranno rispettare una linea geometrica semplice e pulita, preferibilmente in metallo verniciato, nelle tonalità scure del grigio o del marrone; l'impiego del legno naturale sarà valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito, così come anche l'utilizzo di sedute diverse (panche). Al fine di prolungare lo svolgimento di somministrazione assistita di alimenti e bevande, da parte delle attività stesse, nel periodo compreso tra il 15 Ottobre ed il 15 Aprile potrà essere consentita, previa specifica istanza, la possibilità di delimitare il perimetro dell'area concessa con protezioni in struttura in ferro e pannellature in vetro o cristallo trasparente, per un'altezza non superiore a mt. 1,60. In tal caso e

limitatamente allo stesso periodo, é altresì consentito l'inserimento di elementi di raccordo, a chiusura dello spazio tra le tende/ombrelloni e le pannellature laterali, con dispositivi consoni all'allestimento dell'area a all'ambiente circostante. Tale allestimento dovrà essere rimosso nel restante periodo dell'anno.

8. E' sempre vietata l'installazione di "totem", "cavalletti" o similari, di qualsiasi tipologia.

9. Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto da sottoporre all'Ufficio Edilizia corredato da foto e con indicazione esatta dei materiali e degli elementi di arredo utilizzati. Per la valutazione degli allestimenti di maggior consistenza (utilizzo di pedane, tavoli e sedie con ombrelloni ...), ricadenti all'interno delle zone A di Montepulciano capoluogo e della frazione Valiano, potranno essere richiesti, a discrezione dell'U.T.C., adeguati fotoinserimenti, al fine di verificare la salvaguardia dei principali con visivi e relativi assi visuali, dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati.

10. Durante i periodi di chiusura gli esercizi saranno tenuti a dare puntuale comunicazione ai clienti mediante applicazione di cartello con indicato il periodo di chiusura. Qualora i giorni consecutivi di chiusura siano superiori a 7 il concessionario sarà tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa e a mantenere in ordine e pulizia l'area concessa.

11. Nel caso in cui per uno stesso spazio pervenissero due o più domande di concessione di suolo pubblico, ma gli spazi non consentissero la divisione tra due o più concessionari, ai fini della concertazione di cui all'art. 39 comma 6 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" delibera C.C. n. 12 del 26/02/2021, varranno i criteri della storicità e premialità della precedente concessione e della prossimità tra l'area richiesta e l'esercizio. Nel caso di criticità nella gestione degli spazi concessi o violazioni accertate al presente regolamento, quello edilizio o al Codice della Strada, a seguito di valutazione degli uffici comunali, verrà intimato l'eliminazione di tali criticità e sanzionate le violazioni. Nel caso del permanere delle une e delle altre, si procederà alla revoca della concessione sulla base di apposito motivato provvedimento da emanare entro 30 gg dalle constatazioni.

Art. 2 -Ripari esterni nei centri storici

1. Nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico sono ammessi solo sistemi di riparo del tipo "a ombrellone" o tende retraibili ancorate alla parete (in questo caso solo per immobili non vincolati), non da mare, senza scritte pubblicitarie e di un solo colore, armonico con quello del prospetto di riferimento e con esclusione del bianco. E' sempre consentito il colore bordeaux.

L'istallazione di ombrelloni e/o tende mobili é vincolata alle seguenti condizioni:

- a. devono essere rispettate le norme del Codice della Strada;
- b. non devono essere contrari all'armonia dell'ambiente;
- c. devono rientrare nell'area di suolo pubblico concessa;
- d. devono essere tenuti aperti solo durante l'orario di apertura giornaliera del pubblico esercizio.

2. La loro istallazione è comunque subordinata ad autorizzazione, acquisiti i pareri di cui agli artt. 39 e 40 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e del decoro urbano*.

3. All'esterno dei negozi e delle altre attività, non ricomprese nella somministrazione alimenti e bevande, al solo piano terra, è ammessa la collocazione di tende da sole, non della tipologia "a cappottina" se non per comprovate esigenze da dimostrare, prive di paramenti laterali, per i soli casi di effettiva necessità (esposizione, deterioramento prodotti...) escludendo l'uso delle stesse come elemento "decorativo" del negozio, al fine di evitare l'uso improprio di elementi estranei alla scena urbana.

Le tende possono essere installate se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene e simili e se risultano comunque compatibili con il contesto limitrofo. Nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore e non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate.

4. La concessione per l'installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.

5. E' fatta salva la preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza per le apposizioni su immobili sottoposti a vincolo monumentale.

Art. 3 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. Nei centri storici è ammessa in facciata, o sugli eventuali infissi esterni che all'apertura prospettino sulla facciata, per ogni esercizio, l'installazione di bacheche espositive con o senza vetro e secondo la tipologia degli articoli in vendita oppure mensole come sotto definite.

Le bacheche espositive esterne devono essere realizzate in modo da potere essere facilmente rimosse su prescrizione dell'Amministrazione comunale sia in via provvisoria che definitiva.

L'installazione delle bacheche espositive esterne non potrà comunque riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, o avvenire in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico.

Le bacheche appartenenti a negozi e botteghe storiche sono da conservare, insieme alle vetrine e alle insegne di cui fanno parte.

Le bacheche devono essere di forma semplice (quadrata o rettangolare) e prive di modanature o decorazioni realizzate con qualsiasi materiale. La larghezza della bacheca potrà essere di massimo 1 metro e comunque non può superare lo spazio intercorrente tra il piedritto del vano di ingresso al negozio e la parete interna che delimita la larghezza del vano del negozio, fermo restando la facoltà di siglare accordi con i relativi confinanti che consentono l'applicazione della bacheca oltre la parete interna del negozio interessato.

Le bacheche o mensole dovranno essere collocate ad un'altezza da terra maggiore o uguale a 60 cm, misurata sul punto più alto della quota stradale per le strade inclinate e potranno avere due gambe appoggiate a terra per aumentare la stabilità e la portanza.

L'altezza delle bacheche non deve superare, comunque, la linea di imposta degli architravi dei vani o degli archi dei fornicelli del negozio e, in ogni caso, detta altezza non deve superare i 220 cm da terra, misurati dal punto più alto della quota stradale.

La sporgenza massima delle bacheche dal muro non deve superare i 25 cm. Nel caso di pareti inclinate a scarpa sul piano stradale, la misurazione va effettuata sul lato inferiore di base della vetrina per i muri inclinati fino a 10° sul piano stradale. Per i muri che presentano maggiore

inclinazione la misura di base potrà essere ridotta in fase di rilascio delle autorizzazioni in base al parere dell'ufficio tecnico comunale.

Sarà possibile al posto di una unica area espositiva inserirne due ai lati dell'ingresso. In questo caso la larghezza massima delle bacheche/mensole potrà essere suddivisa tra i due lati fino ad un massimo di 1 metro. Nel caso di mensole queste dovranno avere una struttura autonoma, onde evitare i fori nel prospetto, ma comunque montata in sicurezza secondo norme.

E' fatto divieto l'utilizzo di stander, relle, grate o l'esposizione su chiodi o altro aggancio presente sui muri.

L'installazione delle bacheche è consentita esclusivamente per esposizione della merce in vendita.

2. La vetrinetta (o bacheche espositive) potrà essere realizzata con materiali quali: vetro non trattato; legno a tinta noce o castagno, ferro in tinte scure; acciaio corten; rame non trattato.

3. Sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale e delle vetrine di ogni esercizio è altresì consentita l'esposizione della merce, con modalità adeguate agli elementi da esporre, e comunque senza che si crei oggetto sul suolo pubblico. E' vietata l'esposizione sulle soglie e sulle spallette che non sono di pertinenza dell'attività, anche se adiacenti alla stessa. E' altresì vietato l'utilizzo di elementi espositivi interni che aggettino, anche temporaneamente, sul suolo pubblico.

4. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo ad eccezione di quanto indicato nei successivi comma 5 e 6.

5. Prodotti non confezionati quali frutta, verdura, fiori e piante, così come prodotti tipici locali confezionati, ad esclusione del vino, possono essere esposti all'esterno di negozi nel rispetto delle norme igienico – sanitarie in materia, con espositori sollevati da terra e che comunque non rechino disturbo al decoro. E' altresì ammessa l'esposizione della stessa merce sulla soglia delle aperture in facciata, con sporgenza massima sul suolo pubblico pari a cm 30.

6. Per le attività presenti su palazzi notificati che siano impossibilitate all'istallazione di bacheche e/o mensole esterne è consentita l'esposizione della merce sulla soglia delle aperture in facciata del piano terra, con sporgenza massima sul suolo pubblico pari a cm 30 solo durante l'apertura al pubblico.

7. Le rivendite di giornali possono esporre massimo n°3 "civette" di quotidiani e/o periodici, mediante cornici realizzate in ferro o alluminio colore antracite appoggiate al suolo; è in ogni caso vietata la permanenza all'esterno di detti telai fuori dell'orario di apertura giornaliera del negozio. Sono fatte salve le normative in oggetto.

8. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline all'esterno dei negozi, è consentito l'uso di un solo espositore a parete, di disegno semplice (Es. contenitore a "tasche") in ferro o legno e dimensioni massime pari a ml. 0.70 x ml. 1.00. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice l'esposizione di cartoline potrà avvenire esclusivamente tramite un espositore girevole, con piedistallo appoggiato al suolo, di altezza massima di mt. 1,80 e di larghezza massima di mt. 0,80, da ubicare ad una distanza massima dalla parete pari a mt. 0,50.

Art. 4 –Insegne e simili

1. Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta o di qualsiasi altro dispositivo (es. corpo illuminante, elementi decorativi ecc.), fatta eccezione per le targhe professionali (uffici professionali e/o agenzie, laboratori artigiani, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche e simili). La targa potrà avere dimensioni massime di 40x30 cm (salvo diverse particolari disposizioni). E' altresì fatta eccezione per gli amministratori di condominio, in questo caso la targa potrà avere dimensioni massime di 20x15 cm (salvo diverse particolari disposizioni).

L'installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l'attività, a lato del vano di ingresso, e potrà essere dei seguenti materiali: rame, ottone, corten, metallo bronzato, travertino o materiale trasparente. Nel caso di presenza di più targhe, le stesse dovranno essere realizzate con lo stesso materiale e con grafica coordinata. La loro installazione dovrà prevedere preferibilmente elementi di fissaggio nelle sole committiture esistenti. Nel caso di immobili vincolati il posizionamento delle targhe sarà valutato in base allo stato dei luoghi e comunque previo rilascio di provvedimento della Soprintendenza.

2. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita la sola esposizione a muro (in alternativa a quello a terra di cui al precedente art. 1), di massimo un listino prezzi, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, sotto forma di vetrinetta o lavagnetta, avente le seguenti caratteristiche:

- dimensione corrispondente all'esposizione di due fogli A4 – profondità ml. 0.10 – stacco minimo dal suolo ml. 1.00;
- materiali: ferro naturale, acciaio corten, vetro, ardesia e legno.

Detto espositore potrà essere provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

3. Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e decorativi delle facciate (fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature) né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. Devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, all'interno del vano della porta del locale, inserite tra l'intradosso dell'architrave ed una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20, arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. Sono ammesse le seguenti tipologie:

- insegna costituita da simboli e/o caratteri privi di supporto o montati su pannello cieco o trasparente;
- insegna a pannello sul quale saranno ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc...

Il pannello, così come i caratteri singoli, potranno essere realizzati in ferro, acciaio corten, rame, legno colore noce o castagno non trattato, terracotta, travertino, vetro o materiali trasparenti, eventualmente colorati in armonia con la facciata e con gli infissi. I colori dovranno essere opachi o comunque tali da non creare eccessivo impatto visivo e contrasto con l'ambiente circostante.

Le scritte o i pannelli potranno essere retro illuminate o illuminate con luce diretta non ad intermittenza.

Nel caso di vani con apertura ad arco, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l'intradosso dell'arco e la linea di imposta dell'arco medesimo, garantendo, ove esistente, il

mantenimento della eventuale grata del vano sopraluce originaria.

Dovranno essere salvaguardate inferriate ed elementi di facciata di pregio storico.

L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita. E' vietata altresì la collocazione di insegne con riferimenti storici falsi o ingannevoli.

L'esatta valutazione delle misure e dei materiali utilizzati, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

4. Sono ammesse insegne adesive o comunque inserite sugli infissi di facciata (serigrafia – incisione – stampa), aventi caratteristiche e colori adeguate al contesto di riferimento.

5. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita, qualora l'altezza del vano non renda altrimenti possibile l'installazione dell'insegna e in alternativa a questa, l'apposizione di pannelli indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta, aventi le stesse caratteristiche ammesse per le insegne, di larghezza massima pari alla profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di ml. 1,50.

L'esatta valutazione delle misure e dei materiali utilizzati, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

6. Insegne a parete, non contenute all'interno del vano di ingresso, e comunque in unico esemplare posto al piano terra, potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente

- nei casi in cui, dimostrata l'impossibilità tecnica di posizionarle secondo le modalità sopra indicate siano comunque giustificate, attraverso la produzione di idonea documentazione, dall'intento di mantenere, ripristinare o riproporre insegne originarie di botteghe o di esercizi (anche non riguardanti l'immobile in esame), quale testimonianza significativa della storia e del costume dei centri storici di Montepulciano e di Valiano.

7. Nel caso fosse possibile l'installazione dell'insegna nelle spallette, ma ci trovassimo nelle condizioni di cui sotto, è comunque possibile installare un'insegna a parete con la medesima funzione di segnalare l'attività, posta su uno dei due lati dell'ingresso, in un unico esemplare:

- le aperture presentino un'altezza netta all'intradosso dell'architrave o all'imposta dell'arco rispettivamente inferiore a m. 2.30 o 2.00.
- di "arco a sesto ribassato" in cui l'altezza della porta risulta maggiore rispetto al piano d'imposta dell'arco, non permettendo quindi l'installazione dell'insegna all'interno del vano stesso.

Le dimensioni massime dovranno essere valutate in relazione al prospetto dell'edificio dal competente ufficio tecnico comunale.

L'esatta valutazione della compatibilità delle insegne proposte, al contesto di riferimento e all'edificio di interesse, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

8. Le insegne di esercizio del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita tabacchi, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, uffici postali. L'insegna, limitata al simbolo previsto

per legge, é comunque autorizzabile in un solo esemplare. E' inoltre ammissibile il mantenimento delle insegne a bandiera qualora ne sia dimostrata la valenza storica.

9. Per coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere é ammissibile la sola collocazione all'interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, di una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente dimensioni massime pari a cm.15 di larghezza e cm. 10 di altezza.

10. Le cassette della posta dovranno essere ubicate preferibilmente all'interno di spazi condominiali, inserite nell'infisso (portone di ingresso) o nella spalletta del vano porta e dovranno essere realizzate in materiale idoneo: ghisa, ferro, rame o comunque adeguato al contesto di riferimento.

E' possibile inoltre posizionare, alle stesse condizioni sopra indicate, la pulsantiera dei campanelli e la targa con le indicazioni relative all'Amministratore di Condominio.

10. E' fatta salva la preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza per le apposizioni su immobili sottoposti a vincolo monumentale.

11. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, é soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23 c.4 del nuovo CdS.

Art. 5 – Preinsegne di esercizi pubblici e attività commerciali

1. Ai titolari di esercizi pubblici o di attività commerciali in genere, limitatamente, per il centro storico di Montepulciano, a quelli non visibili dai tratti principali delle *aree di interesse commerciale* individuate nella *Tav. 12 del Piano delle Funzioni del Centro Storico* é consentito apporre cartelli finalizzati alla indicazione della sede dell' attività (preinsegne), con tipologia e dimensioni uguali a quelle già utilizzate nel centro storico dall'Associazione *Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese*.

2. Le preinsegne potranno essere posizionate a parete, previa acquisizione dell'autorizzazione del proprietario dell'immobile o su supporto semplice (paletto in ferro) appoggiato a terra. In caso di presenza di supporti già esistenti, gli stessi dovranno essere utilizzati anche per il posizionamento di nuove preinsegne.)

3. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, é soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23 c.4 del nuovo CdS.

Art. 6 -Vasi fioriere e simili

Per quanto riguarda l'esposizione di vasi di fiori o di verde sul suolo pubblico, l'autorizzazione può essere rilasciata dietro presentazione di domanda corredata dalla relativa documentazione alle seguenti condizioni:

- a) non vengano creati intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico automobilistico e/o pedonale e per la pulizia degli spazi di suolo pubblico ove i vasi sono collocati;
- b) siano collocati, al massimo, due vasi per ogni porta e vetrina del negozio o pubblico esercizio;
- c) le dimensioni massime dei vasi, compresi gli eventuali contenitori, a forma di gabbietta in ferro, devono essere pari ad un massimo di circa mt. 0,40 di diametro o lato, per quelli adiacenti alle porte, fino a mt. 0,40 x 0,60 per quelli a delimitazione di spazi per tavoli e sedie, con altezza massima pari a ml 1,00. Dimensioni diverse da quanto espressamente riportato

nel presente articolo saranno oggetto di specifica valutazione nel rispetto del decoro complessivo.

- d) i vasi non possono essere tenuti scostati dal muro di più di 10 cm.
- e) le fioriere non devono essere in plastica, ma in uno dei seguenti materiali: terracotta, ceramica classica, travertino bucciardato, corten o ferro battuto; le piante devono essere autoctone e, comunque, non finte.
- f) il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione di fioriere, antistanti l'ingresso a private abitazioni, potranno essere oggetto di valutazioni delle rispettive esigenze, per i singoli casi, qualora ne ricorrano motivate necessità.

Art. 7 Affissioni di bacheche informative

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel *Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di bacheche su immobili ed aree di proprietà comunale per finalità politiche*, al fine di favorire l'informazione tra Comune, Enti, Associazioni e cittadini, è possibile autorizzare (dietro specifica richiesta) l'installazione di bacheche, in ferro battuto o legno (chiuse da vetro), delle dimensioni massime di mq. 0,70 e dello spessore massimo di cm.10.

Dette bacheche non sono ammesse per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del *Codice*.

Art. 8-Apposizione di standardi e striscioni

1. L'utilizzo di striscioni, standardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento e anche ad iniziative promosse da privati nelle quali sia rilevato il pubblico interesse con specifico atto amministrativo.

Gli striscioni e gli standardi potranno riguardare esclusivamente mostre, eventi e manifestazioni che si tengano nel territorio comunale e, se pubbliche, nei comuni contermini.

La loro permanenza dovrà essere limitata a 15 giorni prima di tale evento, mostra o manifestazione più la loro durata.

Il collocamento o l'affissione potrà avvenire solo a condizione che gli stessi non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione degli immobili.

Gli standardi dovranno essere di dimensioni max 1,00 ml x 3,00 ml., cadauno.

Gli striscioni dovranno essere di dimensioni max 1,5 ml x 7,00 ml., non oltre la larghezza della sezione stradale, cadauno.

Se apposti a parete, sono ammesse misure maggiori da concordare con l' U.T.C.

2. Sono altresì ammessi impianti per le pubbliche affissioni, purché posti a distanza minima di ml 4,00 dagli edifici vincolati.

Art. 9 -Chioschi

Alla collocazione di chioschi e strutture del genere si potrà ricorrere in casi del tutto eccezionali, compatibilmente con quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, in assenza di strutture che possano ospitare servizi di primaria importanza per la città ed il suo sviluppo turistico; dovranno essere di dimensioni modeste, collocati in posizione tale da non deturpare monumenti e palazzi di importanza storica ed architettonica.

I chioschi devono essere di forme e materiali consoni all'aspetto storico-architettonico della città. In ogni caso l'installazione dei chioschi dovrà essere oggetto di apposita valutazione da parte della Giunta Comunale, sentito il parere da parte del Settore Urbanistica – Edilizia privata e previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

L'opportunità del rinnovo dell'autorizzazione per i manufatti già esistenti dovrà essere valutata tenendo conto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10-Cantieri Edili

1. Prescrizioni per le occupazioni:

- a) L'assuntore dei lavori edili, ove l'esecuzione comporti occupazione di suolo pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio.
- b) Per le opere di scavo, successivamente all'ottenimento di necessaria autorizzazione allo scavo, dovrà essere ottenuta anche apposita autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
- c) Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere completamente recintato e, se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in maniera decorosa, libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento per polveri, cattivi odori, ecc. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il soggetto autorizzato di non provocare alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- d) Nei cantieri lungo strada, in particolar modo nei centri storici è obbligatorio proteggere le pavimentazioni in pietra o mattonato con teli in materiale plastico o simili, in maniera che non vengano a contatto con malte, calcestruzzi o residui che possano sporcarle o danneggiarle. E' tassativamente vietato danneggiare o forare tali pavimentazioni pregiate, salvo che per motivazioni tecniche da documentare preventivamente alla domanda di autorizzazione e garantire il ripristino di uguale materiale con apposita cauzione. E' altresì vietato versare le acque di cantiere o qualsiasi altro materiale nelle canalizzazioni delle acque meteoriche.
- e) Al fine di garantire il mantenimento del decoro urbano dovrà essere previsto (oltre quanto necessario ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza) apposito telo a copertura dei ponteggi.
- f) E' vietato gettare materiali di qualsiasi genere sia dai ponti di esercizio, sia dai tetti o dall'interno degli edifici. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, raccolti entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati nei luoghi di smaltimento consentiti. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il concessionario deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.

2. Prescrizioni per il ripristino:

- a) Il concessionario, a lavori ultimati, è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione. La riconsegna delle aree avrà luogo, previa presentazione al comune di apposita dichiarazione circa il corretto ripristino dello stato dei luoghi, allegando documentazione fotografica.

3. Obblighi del concessionario :

- a) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- b) apporre esternamente all' area oggetto di occupazione un pannello formato minimo A/4 (21*29.7cm) , in maniera che sia visibile dalla pubblica via, con indicato il numero della concessione per occupazione suolo pubblico, la data di scadenza, la superficie occupata , il recapito e il numero telefonico del responsabile del cantiere. Salvo i casi in cui è obbligatorio installare il pannello previsto dall' art. 30 c. 6 D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- c) osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione

Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, in caso di manifestazioni o nell'interesse della viabilità. Può altresì richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.

Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge o regolamento, in particolare le disposizioni di cui all' art. 21 D. Lgs 30/4/1992 n. 285 -Codice della Strada e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.

Art. 11 – Mantenimento del decoro urbano

1. Al fine di mantenere il decoro urbano, è fatto obbligo, ai titolari delle attività, ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del centro storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) provvedere alla pulizia costante, in facciata, delle protezioni esterne (saracinesche, cancelli in ferro ...), degli infissi, delle vetrine, degli spazi compresi tra le protezioni esterne e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti;
- b) mantenere in buono stato di conservazione le insegne di esercizio e gli eventuali apparecchi illuminanti a corredo delle stesse;
- c) per i locali sfitti:
 - ove gli stessi non presentino un aspetto interno decoroso e pulito, provvedere all'oscuramento delle vetrine dall'interno, con modalità e materiali adeguati al contesto di riferimento, quali ad esempio pannelli monocolore in tono con il colore della facciata, senza indicazioni pubblicitarie;
 - provvedere alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

2. Le illuminazioni natalizie delle vetrine non potranno essere mantenute (anche se spente) oltre il periodo di riferimento delle festività stesse.

3. La prolungata mancata cura delle essenze e il conseguente venir meno del decoro complessivo dei dispositivi, comporterà la revoca dell'autorizzazione

4. E' fatto comunque obbligo il mantenimento del decoro dell'area e della pulizia della superficie concessa.

5. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari € 50,00.

Art.12 – Norme transitorie

1. Possono essere mantenuti, in deroga al presente regolamento e fino a naturale scadenza, quei dispositivi (espositori esterni, bacheche, tende, targhe, elementi di riparo esterno ...) già in opera e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la necessità di adeguamento nel caso di modifiche agli stessi e/o loro sostituzione.

2. Possono essere mantenute e rinnovate, in deroga al presente regolamento, le insegne già in opera e regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la necessità di adeguamento nel caso di modifica alle stesse e/o loro sostituzione.

3. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi, pedane e strutture in genere necessarie per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative con patrocinio pubblico, per un periodo di tempo corrispondente alla durata della manifestazione e quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili al contesto edilizio in cui sono inserite.

CAPO II: NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DEGLI ARREDI, MERCI E SIMILI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI.

Art. 13 -Occupazione del suolo pubblico nelle zone esterne al Centro Storico

1. Ai pubblici esercizi, alle attività commerciali ed artigianali è consentita l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private quali: il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'ecosostenibilità.

2. Quando si tratti di strada, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale nei due sensi di marcia non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 6,00.

3. Laddove esistano i marciapiedi e ne venga permessa l'occupazione, i marciapiedi stessi devono rimanere liberi per una larghezza non inferiore a mt. 1,50, riducibili a mt. 1,20 qualora vi siano le condizioni di sicurezza dei pedoni e senza impedimenti nel libero flusso pedonale.

4. L'area può essere delimitata esclusivamente con barriere mobili (di metallo, legno, fioriere, vetro o altri elementi non fissati al suolo).

6. I tavoli devono essere dello stesso tipo e colore come pure le sedie e, se di plastica, comunque armonizzati con il resto dell'arredo.

Art. 14 -Ripari esterni ai centri storici

Oltre a quanto previsto dall'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina di impianti di

pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle aree pubbliche e ad uso pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 31/7/2013, sono ammessi:

1. Sistemi di riparo mobili del tipo “a ombrellone”, non da mare e senza scritte pubblicitarie;
2. L’installazione di tende mobili o fisse sempre che non siano contrarie all’armonia dell’ambiente, non contrastino con le norme del Codice della Strada e non alterino il diritto di veduta dei vicini;
3. Ne è consentita l’installazione ai pubblici esercizi e ai negozi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili), alle seguenti condizioni:
 - a) devono essere rispettate le norme del Codice della Strada;
 - b) non devono essere contrari all’armonia dell’ambiente;
 - c) devono rientrare nell’area del suolo pubblico concessa;
 - d) possono essere tenuti aperti solo durante l’orario di apertura giornaliera del pubblico esercizio o negozio.

Art. 15 -Apposizione di stendardi e striscioni

1. L’utilizzo di striscioni, stendardi o pannelli è consentito esclusivamente all’Amministrazione Comunale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell’evento.

Gli striscioni e gli stendardi potranno riguardare esclusivamente mostre, eventi e manifestazioni che si tengano nel territorio comunale e, se pubbliche, nei comuni contermini.

La loro permanenza dovrà essere limitata a 15 giorni prima di tale evento, mostra o manifestazione più la loro durata.

Gli stendardi dovranno essere di dimensioni max 1,00 ml x 3,00 ml., cadauno.

Gli striscioni dovranno essere di dimensioni max 1,5 ml x 7,00 ml., non oltre la larghezza della sezione stradale, cadauno.

Se apposti a parete, sono ammesse misure maggiori da concordare con l’ U.T.C.

Art.16 -Istallazione di pannelli, cavalletti e similari

L’installazione a terra di pannelli, cavalletti e similari potrà essere autorizzata in maniera temporanea qualora gli stessi non creino intralcio alla viabilità e disturbo al decoro urbano.

Art. 17 -Esposizione di merci all’esterno dei negozi

1. L’esposizione all’esterno di negozi di prodotti alimentari non confezionati (frutta, verdura, formaggi, salumi etc. etc.) dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico – sanitarie in materia e, comunque, con espositori che non rechino disturbo al decoro; analoga disposizione relativamente al decoro dovrà essere osservata per l’esposizione di fiori e piante. L’esposizione di altri generi merceologici potrà essere permessa previa presentazione della relativa domanda al Comune a condizione che le merci medesime siano allocate su vetrinette e/o supporti predisposti a tale scopo ed autorizzati dal Comune-

2. I negozi di giornali possono esporre i giornali quotidiani su un telaio a muro da collocare su un lato dell’apertura del negozio, e delle dimensioni massime di mt. 1,20 per mt. 1,90, con altezza

minima dal suolo di cm. 50; è altresì consentita l'esposizione della civetta di massimo tre quotidiani, mediante cornice appoggiata al suolo. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno dei telai fuori dall'orario di apertura giornaliera del negozio.

3. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline all'esterno dei negozi, è consentito l'uso di non più di due espositori appoggiati sul suolo oppure a parete, di altezza massima di mt. 1,80 e di diametro di mt. 0,80, tale espositore non deve essere utilizzato per altri articoli.

4. All'interno dell'area concessa è vietato creare spazi da adibire allo stoccaggio della merce in numero superiore a quella necessaria alla sua sola esposizione.

Art. 18 -Vasi, fioriere e simili

Per quanto riguarda l'esposizione di vasi di fiori o di verde sul suolo pubblico vale quanto previsto al precedente art. 6, con disponibilità a valutare una maggiore presenza di piante a condizione che non siano di ostacolo al traffico dei mezzi e/o dei pedoni specialmente sui marciapiedi.

Art. 19 -Istallazione di bacheche

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel *Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di bacheche su immobili ed aree di proprietà comunale per finalità politiche*, approvato con D.C.C. n. 90 del 29.09.2017, al fine di favorire l'informazione tra Comune, Enti, Associazioni e cittadini, è possibile autorizzare (dietro specifica richiesta) l'istallazione di bacheche, in ferro battuto o legno (chiuse da vetro), delle dimensioni massime di mq. 0,70 e dello spessore massimo di cm.10.

Dette bacheche non sono ammesse per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del *Codice*.

Art. 20 -Cantieri Edili

Vale quanto previsto al precedente articolo 10, oltre a quanto stabilito in maniera specifica per i centri storici.